

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DI MARINA DI PORTISCO

Articolo 1 (Campo di applicazione e normativa di riferimento)

Il presente Regolamento si applica a tutto il porto di Portisco, ed intende regolamentare le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali, di competenza dell'Autorità Marittima.

Per quanto attiene alle altre attività svolte nel porto, si rimanda alla regolamentazione interna emanata dalla direzione della Marina di Portisco ed approvata con decreto n.16 del 28/04/2007 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 2 (Velocità di Manovra)

Tutte le unità, nell'esecuzione delle manovre di entrata ed uscita dal porto di Portisco, devono procedere con velocità di sicurezza, che comunque non potrà essere superiore ai 3 (tre) nodi o stabilita dal comandante tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) le condizioni meteomarine al momento in atto;
- b) le capacità evolutive della propria unità;
- c) le dimensioni, il pescaggio e l'ampiezza del bacino portuale;
- d) la presenza di traffico all'interno del bacino portuale;
- e) la presenza di altre unità agli ormeggi;
- f) ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra.

Le unità in entrata ed in uscita dai citati bacini portuali, dovranno procedere, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, "COLREG" ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1085, mantenendo la propria dritta.

Articolo 3 (Divieti)

Negli specchi acquei portuali è fatto divieto a tutte le unità di:

- a) transitare e stagnare in modo da intralciare le manovre delle altre unità e/o impedire l'operatività delle stesse;
- b) mantenere in funzione i sistemi radar di bordo;
- c) causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- d) Scaricare a mare acque non depurate, sia nere che grigie, in porto e nella rada;
- e) effettuare prove di macchina sugli ormeggi senza la preventiva autorizzazione della direzione del porto;
- f) mantenere accesi i "fanali di via" durante l'ormeggio;
- g) effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio in particolare per le barche a motore, windsurf e moto d'acqua;
- h) lavare le imbarcazioni con detersivi non biodegradabili;
- i) svuotare le acque di sentina, gettare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003;
- j) usare impianti igienici di bordo che scaricano a mare, lavare le stoviglie sulle banchine, e qualsiasi attività che possa produrre inquinamento del suolo portuale e/o del mare;
- k) dare fondo all'ancora all'interno dello specchio acqueo portuale, salvo i casi di forza maggiore.

Articolo 4 (Segnalamenti acustici)

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, "COLREG" ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1085, all'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato. E' consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra, ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Articolo 5 (Ormeggio)

Il comandante dell'unità deve ormeggiare in sicurezza la propria unità secondo le corrette norme marinaresche utilizzando cime e cavi di bordo in buono stato di manutenzione, di adeguate dimensioni, della cui efficienza e adeguatezza l'utente è responsabile in caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi, provvedere al posizionamento di un sufficiente numero di parabordi di adeguate dimensioni e caratteristiche.

Il comandante dell'unità, qualora la stessa rimanga incustodita all'ormeggio, ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso la direzione del porto secondo le procedure da quest'ultima definite, e comunque senza che il Marina ne assuma la custodia.

Articolo 6 (Servizi Portuali)

Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità devono essere effettuate con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.

Nel porto di Portisco le suddette operazioni sono svolte dal personale dipendente della Marina di Portisco appositamente addetto.

In presenza di situazioni particolari che possano essere pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione, del porto o della pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteomarine particolarmente avverse, il comandante dell'unità è responsabile del rinforzo degli ormeggi.

Il comandante dell'unità all'ormeggio deve assicurare alla direzione del porto la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo.

Articolo 7 (Palombari e sommozzatori)

Qualsiasi attività da compiersi nel porto di Portisco e negli specchi acquei di pertinenza, con l'impiego di palombari o sommozzatori, è soggetta alla preventiva autorizzazione della direzione del porto.

I palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nel porto di Portisco, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n. 47.

Articolo 8 (Inquinamento)

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà essere eliminato nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Marina o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima ne dispone d'ufficio l'esecuzione a spese del contravventore.

Articolo 9 (Balneazione)

E' proibito effettuare bagni di mare in tutti gli specchi acquei portuali.

Articolo 10 (Pesca)

La pesca sia professionale che sportiva esercitata con qualsiasi sistema e mezzo nonché quella subacquea è vietata in tutto l'ambito portuale di Portisco.

Articolo 11 (Posti di ormeggio al transito)

Il 10% dei posti barca disponibili è riservato al libero transito. Tale percentuale non va intesa in senso esclusivamente numerico dei "posti barca" disponibili, ma va rapportata anche alla lunghezza delle banchine disponibili, alle caratteristiche dei fondali e delle possibilità di accesso e di evoluzione delle unità. Per unità in transito, si intendono le unità che giungono in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dall'approdo. Dette unità potranno utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad esse adeguata.

L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della direzione del porto e dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. Detto ormeggio è gratuito dalle ore 08.00 alle ore 20.00; oltre tale orario deve essere corrisposta la prevista tariffa di ormeggio approvata con apposita ordinanza. Durante l'ormeggio nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico ed elettrico è soggetta al pagamento della tariffa prevista da apposita ordinanza. L'ormeggio in transito non può essere utilizzato continuativamente dalla stessa unità per un periodo superiore ai sette giorni, trascorso tale periodo, l'unità dovrà lasciare l'ormeggio o comunque trasferirsi nei posti disponibili a pagamento.

Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'unità si allontani dallo stesso al fine di evitare ogni forma di accaparramento.

L'unità che lascia l'ormeggio al transito può far valere nuovamente detto diritto dopo 48 ore di effettiva assenza.

L'utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente regolamento.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

Articolo 12 (Ispezioni)

Il Marina dovrà sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all'attenzione dell'Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità. I comandanti delle imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti, saranno perseguiti secondo quanto da esse previsto.

Articolo 13 (Assicurazione)

L'imbarcazione dell'utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

L'approdo segnalerà alla competente Autorità Marittima le imbarcazioni prive di copertura assicurativa. I comandanti delle medesime incorreranno in tal caso nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di assicurazioni.